

COMUNE DI GIOI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO USI CIVICI

L. 16 GIUGNO 1927, N. 1766
R.D. 26 FEBBRAIO 1928, N. 332.
L.R.C. 17 MARZO 1981, N. 11
L. 08 AGOSTO 1985, N. 431 e ss.mm.ii.
L.R.C. 20 GIUGNO 2006, N. 13
D. LGS. 03 APRILE 2006, N. 156

Il Sindaco

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

INDICE

TITOLO I.....	3
UTENTI E BENI D'USO CIVICO.....	3
<i>Art. 1 – Oggetto e disciplina normativa di riferimento.....</i>	<i>3</i>
Art. 2 – Competenza territoriale.....	3
Art. 3 – Titolarità.....	3
Art. 4 – Tipologia degli Usi civici.....	3
Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi civici.....	4
Art. 6 – Raccolta della legna.....	4
Art. 7 – Deroga nella raccolta della legna.....	5
Art. 8 – Legna da lavoro.....	5
<i>Art. 9 – Norma di rinvio.....</i>	<i>5</i>
TITOLO III.....	5
Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni.....	5
Art. 12 – Divieto di pascolo.....	6
<i>Art. 15 – Tipologia capi di bestiame.....</i>	<i>6</i>
Art. 17 – Custodia del bestiame.....	7
Art. 18 – Prescrizioni per la fida.....	7
Art. 19 – Produttività dei pascoli.....	7
Art. 20 – Carico e durata del pascolo.....	7
<i>Art. 23 – Norma di rinvio.....</i>	<i>8</i>
TITOLO IV.....	8
Art. 24 – Finalità.....	9
Art. 25 – Divieti di raccolta.....	9
Art. 26 – Prodotti secondari.....	9
Art. 27 – Soggetti ammessi alla raccolta.....	9
Art. 28 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione.....	9
Art. 29 – Tesserini e loro validità.....	10
<i>Art. 30 – Turnazione della raccolta.....</i>	<i>10</i>
Art. 31 – Limiti di raccolta.....	11
2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento.....	11
Art. 32 – Condizioni di raccolta.....	11
Art. 34 – Norma di rinvio.....	12
Art. 39 – Aree che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici.....	14
Art. 40 – Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.....	15
Art. 41 – Richiesta di alienazione.....	15
Art. 42 – Utilizzo delle somme ricavate.....	15
Art. 43 – Termini per la stipula del contratto.....	15
Art. 44 – Individuazione del notaio.....	16
Art. 45 – Agevolazioni fiscali.....	16
Art. 48 – Superfici coltivabili.....	17
Art. 49 – Canone annuale.....	17
Art. 52 – Entrata in vigore.....	18

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Art. 1 – Oggetto e disciplina normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante nel Comune di Gioi, provincia di Salerno.
2. Esso s'iscrive nella normativa sancita nelle leggi regionali 17.03.1981, n. 11; 07.05.1996, n. 11 nonché nella Legge n. 16.06.1927, n. 1766 e nel Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.02.1928, n. 332.

Art. 2 – Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art. 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi che ne sono gravati così come individuati nel decreto di assegnazione a categoria del 28 giugno 1937.

Categoria “A” – pascolivi e boschivi

2. All'allegato “A” del presente Regolamento sono indicati in forma prospettica i dati catastali dei terreni del Comune di Gioi assoggettati ad uso civico.
3. Nelle aree protette del territorio comunale il diritto di uso civico può essere esercitato sempre che non contrasti con le specifiche norme di salvaguardia.

Art. 3 – Titolarità

1. All'esercizio degli Usi civici del Comune di Gioi hanno diritto, esclusivamente, i cittadini naturali residenti stabilmente nel Comune di Gioi, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

Art. 4 – Tipologia degli Usi civici

1. Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Gioi sono:
 - a) il legnatico;
 - b) il pascolo permanente;
 - c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche;
 - d) la coltura agraria.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 8 della L.R.C. n. 11/81 e dell'art. 46 del R.D. n. 332 del 1928, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali proprie dei beni di uso civico, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 5 – Nuove forme di gestione degli Usi civici

1. Gli Usi civici possono essere esercitati, oltre che dai cittadini naturali residenti, anche da associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri, affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori, giovani naturali interessati allo sviluppo dell'agricoltura, anche alla luce dei programmi europei), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le norme stabilite dalle leggi regionali 07.05.1996, n. 11 e 17.03.1981, n. 11 previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso temporaneo.
2. L'amministrazione diventa socio dell'impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale su terre demaniali ritenute idonee, con l'obbligo di reinvestire nell'azienda o in opere di miglioramento della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda cooperativa è composto dai rappresentanti dei vari Enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo spazio all'autogestione dell'azienda da parte dei produttori.
4. Le modalità di raccolta e di esercizio degli Usi civici da parte dell'impresa cooperativa sono determinati annualmente dall'Amministrazione comunale.

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 6 – Raccolta della legna

1. L'uso civico del legnativo s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della Legge 16.06.1927, n. 1766.
2. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal frasame, dai residui dei tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.
3. S'intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia e le radici.
4. L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell'ente.
5. E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche e marcite e l'utilizzo di alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale fosse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per i piccoli quantitativi autorizzati dall'amministrazione.
6. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo, andrà quantificato a cura del Comando di Polizia municipale del Comune di Gioi o dal personale dell'amministrazione comunale.
7. E' vietato il commercio, nonché l'esportazione fuori dal Comune di Gioi della legna raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 7 – Deroga nella raccolta della legna

1. In deroga al precedente art. 6 l'amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. del 26.02.1928, n. 332.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione stabilisce anche la quantità massima e le modalità del prelievo .

Art. 8 – Legna da lavoro

1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi, gratuitamente, nei limiti degli effettivi bisogni e previo parere dell'autorità forestale competente la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali nonché il legname occorrente alla costruzione di piccole capanne e alla chiusura di mandrie ad allevatori purchè abbiano provveduto agli adempimenti di cui al successivo art. 15.

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al legnatico non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e s.m.i. compreso, da ultimo quanto disposto con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R.C. 17.03.1981, n. 11; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

TITOLO III

USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Economico dei beni silvo-pastorali del Comune di cui all'art. 10 della L.R.C. 11/96, l'esercizio del pascolo è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art. 11 – Esercizio del pascolo

1. L'esercizio del pascolo permanente s'intende esteso a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" dal decreto già richiamato, in virtù dell'art. 11 della legge n. 1766 del 16.06.1927.
2. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003) artt. 45 e 46.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 12 – Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e di sviluppo; sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con decreti di Giunta Regionale; su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale; limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il divieto vige per dieci anni (art. 10 c.l. L. 353/2000); sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale; su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927, dell'art. 41 del R.D. 332/1928 e agli artt. 2, 5 e 10 della L.R. 11/1981.

Art. 13 – Compiti della Commissione pascoli

La Commissione di cui all'articolo precedente, avrà i seguenti compiti:

- a) Stabilire ogni anno, entro il 10 febbraio comparti pascolavi da assegnare agli aventi diritto di cui all'art. 3 per il completo soddisfacimento dei loro bisogni d'uso civico, nonché destinare a riposo periodico i comparti pascolivi che hanno bisogno di ricostruzione o di lavori di miglioramento;
- b) Stabilire ogni anno le modalità per l'utilizzazione dei pascoli, in particolare, per ogni comparto il carico (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del pascolo;
- c) I pascoli da destinare, in caso d'esuberanza, all'affitto;
- d) Giudicare, per quanto di sua competenza, sulle infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14 – Licenza di pascolo e tipo di fida

1. E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
2. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti. Applicando ai soli fini della determinazione del carico e delle relative penalità, le seguenti equivalenze:
 - a) 1 capo bovino adulto = 4 capi bovini di 1 anno = 2 capi bovini di 2 anni = 6 capi ovini adulti;
 - b) 1 capo ovino adulto = 2 capi ovini di 1 anno
 - c) 1 capo caprino adulto = 2 capi caprini di 1 anno
 - d) 1 capo di equino adulto = 2 capi equini di 1 anno.

Art. 15 – Tipologia capi di bestiame

1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

esclusivamente:

- a) i bovini in genere;
- b) gli equini in genere;
- c) gli ovini e i caprini,

questi ultimi nei siti indicati ed autorizzati in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi e da corsi d'acqua.

Art. 16 – Fida altrui

1. E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due.

Art. 17 – Custodia del bestiame

1. E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino.

Art. 18 – Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all'ufficio addetto dell'amministrazione comunale le specie ed il numero di animali;
 - b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
 - d) aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso;
 - e) dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida prima dell'inizio dell'esercizio dell'anno successivo.

Art. 19 – Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l'ingresso sui territori demaniali è autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall'Amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

Art. 20 – Carico e durata del pascolo

1. L'Amministrazione comunale previa delibera, determina ogni anno il carico del bestiame,

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

specie e numero degli animali da immettere, e la durata del pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie: quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per bestiame piccolo.

2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

Art. 21 – Tassa fida pascolo

1. La fida è fissata dall'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima dell'immissione del bestiame nelle aree di pascolo e si provvede all'aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi ISTAT dell'anno precedente e sulla scorta di ordinaria e straordinaria amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolo nel rispetto dei richiamati limiti previsti dall'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332. Essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabiliti dal primo comma del precedente art. 11.

Art. 22 – Eventuale graduatoria fida

1. Nella necessità di una graduatoria per l'assegnazione della fida costituiranno titoli preferenziali:
 - a) la buona condotta morale e civile;
 - b) l'essere capo famiglia;
 - c) l'essere allevatore a titolo principale.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e s.m.i. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nella L.R.C. 17.03.1981, n. 11 e nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal D. Lgs. del 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.).

TITOLO IV

USO CIVICO DELLA FLORA SPONTANEA E PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 24 – Finalità

1. Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 25 – Divieti di raccolta

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.
3. Nelle aree percorse dal fuoco è vietata la raccolta degli asparagi per un anno (art. 8 c.l. dell'Allegato C della L.R.C. 11/96 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003);
4. Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietata la coltura agraria e la raccolta dei prodotti del sottobosco art. 8 c. 2 dell'allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 come modificato dal decreto n. 387 del 16 giugno 2003 (BURC n. 29 del 30.06.2003).

Art. 26 – Prodotti secondari

1. Sono considerati prodotti secondari del bosco, e quindi soggetti a regime di deroga rispetto ai dettami dell'art. 28:
 - a) funghi epigei o ipogei;
 - b) fragole;
 - c) muschi;
 - d) lamponi;
 - e) mirtilli;
 - f) more di rovo;
 - g) asparagi;
 - h) vischio;
 - i) origano.

Art. 27 – Soggetti ammessi alla raccolta

1. L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Gioi. Può essere effettuata solamente dai cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico.

Art. 28 – Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata ad autorizzazione

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga, può autorizzare alla raccolta anche altre persone

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

fisiche non residenti previo rilascio di un permesso a pagamento così come sarà stabilito da apposito regolamento specifico da adottare. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.

3. Per quanto riguarda le quantità concesse e le relative tariffe dei permessi si faccia riferimento al Regolamento per la tutela delle zone boschive e forestali da adottare dal Comune di Gioi.

Art. 29 – Tesserini e loro validità

1. Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.
3. Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:
 - a) n.3 fotografie formato tessera;
 - b) un documento valido di identità personale;
 - c) una marca da bollo di valore corrente;
 - d) la ricevuta del versamento di € 30,00 una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Gioi – Servizio Tesoreria.
4. Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.
5. Il numero massimo dei tesserini da rilasciare viene stabilito in duecento per l'anno corrente; tale limite può essere variato per gli anni successivi con deliberazione della Giunta Comunale sia sulla base della superficie disponibile alla raccolta che in rapporto al numero dei raccoglitori sul territorio.
6. La raccolta potrà essere effettuata nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, dai cittadini non residenti che abbiano ottenuto il permesso con le seguenti modalità e caratteristiche:
 - a) contributo per l'autorizzazione annuale: € 150,00 (centocinquanta/00);
 - b) contributo per l'autorizzazione semestrale: € 100,00 (cento/00);
 - c) contributo per l'autorizzazione trimestrale: € 60,00 (sessanta/00);
 - d) validità territoriale: intero territorio del Comune;
 - e) giorni di raccolta: martedì, sabato e domenica più le eventuali festività infrasettimanali.
7. Il versamento del costo dell'autorizzazione dovrà essere effettuato a seconda della durata (Annuale, Semestrale, Trimestrale) sul Conto Corrente Postale intestato al comune di Gioi – Servizio Tesoreria.
8. La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
9. Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire a chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo, la ricevuta del versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Gioi – servizio Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento della somma dovuta per l'esercizio di raccolta.

Art. 30 – Turnazione della raccolta

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

1. Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.
2. Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento: stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base d'apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

Art. 31 – Limiti di raccolta

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali Soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Gioi, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) funghi epigei siano o no commestibili	Kg. 3.000 (chilogrammi tre);
b) funghi ipogei (tartufi)	Kg. 2.000 (chilogrammi uno);
c) fragole	Kg. 0,500 (grammi cinquecento) art. 5 L.R. 40/94;
d) muschi	Kg. 1.000 (chilogrammi uno);
e) lamponi	Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
f) mirtilli	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)
g) more di rovo	Kg. 0.500 (grammi cinquecento);
h) asparagi	Kg. 1.000 (chilogrammi uno) art. 5 L.R. 40/94;
i) semi di piante forestali	Kg. 50.00 (chilogrammi cinquanta);
j) vischio	un solo ramo fruttifero;
k) origano	50 aste floreali.

2. Ai cittadini non residenti, in possesso del tesserino e che abbiano effettuato il versamento autorizzativo, è consentita la raccolta delle stesse quantità solo nei giorni di cui all'art. 28 del presente regolamento.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i semi di castagne ed i semi di ghiande raccolti dai residenti, in quanto forniscono un reddito integrativo visto il loro uso nell'alimentazione del bestiame.
5. La raccolta dei tartufi si esercita in conformità alla Legge 16.12.1985, n. 752 così come modificata dalla Legge 17.05.1991, n. 162; alla L.R.C. 20.06.2006, n. 13 ed al Regolamento 24.07.2007, n. 3.
6. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

Art. 32 – Condizioni di raccolta

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.
2. E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.

3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:
- a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
 - b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
 - d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
 - e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
 - f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno;
 - g) l'origano va colto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare, con le radici, le piantine.

Art. 33 – Segnaletica

1. Il Comune di Gioi provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.
2. La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

Art. 34 – Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm.ii. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"; nella L.R.C. 17.03.1981, n. 11 "Norme in materia di Usi civici"; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" allegato C) della L.R.C. 07.05.1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla L.R.C. 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" come modificato dal D. Lgs. 16.06.2003, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 31.01.2004, n. 25 Suppl. Ord.); della L.R.C. 20.06.2006, n. 13 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni", delle quali occorre tener conto, in particolare, per le limitazioni, tempi e modalità di raccolta dei suddetti prodotti secondari del bosco; e della L.R.C. 24.07.2007, n. 8 "Disciplina della raccolta dei funghi epigei freschi e conservati – Approvazione indirizzi generali, Linee Guida e atto d'indirizzo".

TITOLO V

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

SANZIONI

Art. 35 – Vigilanza

1. Il Comune organizza e coordina l'attività di vigilanza predisponendo uno specifico programma di attività.
2. Il controllo sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Gioi, al personale designato alla vigilanza dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Stazione Forestale ed al personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura.

La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ai quali il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Art. 36 – Tipologia sanzioni

1. La violazione delle norme previste dal presente regolamento, se non supporta l'applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) la violazione delle norme di cui all'art. 6, comporta, oltre la confisca della legna, la sanzione amministrativa da € 60,00 a € 350,00;
 - b) la violazione delle norme di cui all'art. 10 comporta la sanzione amministrativa corrispondente al quadruplo della fida. Sono fatte salve le sanzioni penali.
2. Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:
 - a) esercizio della raccolta da parte di cittadino non residente senza autorizzazione valida: da € 150,00 ad € 450,00;
 - b) mancato porto di tesserino per i non residenti: da € 3,00 ad € 15,00;
 - c) uso di tesserino e/o autorizzazione altrui o contraffatta o alterata: da € 50,00 ad € 300,00 salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali per tutte le fattispecie ivi considerate;
 - d) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 ad € 30,00;
 - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 ad € 150,00.
3. Per le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo per i reati per i quali si procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

Art. 37 – Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono irrogate dall'ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente regolamento procedono immediatamente alla contestazione dell'infrazione mediante verbale che è trasmesso in copia al Sindaco il quale, tramite gli uffici competenti, stabilisce l'entità della sanzione e ne ingiunge il pagamento ai trasgressori mediante versamento sul conto corrente intestato alla Amministrazione Comunale – Servizio Tesoreria. In caso di impossibilità di

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

- verbalizzazione scritta immediata l'amministrazione provvederà alla notifica di copia del verbale relativo ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei prodotti raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore al 50%;
 - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta stabilite nell'art. 32 del presente regolamento;
 - c) esercizio della raccolta nelle zone interdette.
 4. In conformità a quanto prescritto dalla L. 24.11.1981, n. 689 la confisca si riferisce al prodotto della violazione, pertanto dovrà essere valutato caso per caso.
 5. Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l'eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.
 6. In ogni caso il confiscato viene distrutto in loco, ovvero consegnato ad enti ed Istituti di Beneficenza, per i funghi la consegna in beneficenza dovrà essere preceduta da controllo micologico.
 7. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente regolamento sono quelle previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e dalla L.R.C. 10.01.1983, n. 11.

Art. 38 – Proventi delle sanzioni

1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla cassa dell'Amministrazione comunale ed impiegate nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R.C. 10.01.1983, n. 11.

TITOLO VI

ALIENAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 39 – Aree che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici.

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la originaria destinazione agro-silvo-pastorale (ad esempio, per effetto di strumenti urbanistici regolarmente approvati dalla Regione o suoli edificatori utilizzati per insediamenti residenziali o produttivi), possono essere oggetto di richiesta di alienazione a favore di privati da inoltrarsi da parte del Comune, ove ne sia stato dichiarato l'interesse pubblico, alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R.C. n. 17.03.1981, n. 11, tenuto conto del valore di mercato.
Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 1, della L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
2. Il valore del bene come determinato ai sensi delle norme citate nel precedente comma costituirà oggetto di parere di congruità da rendersi dalla competente Agenzia del Territorio.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 40 – Aree del demanio civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge.

1. Le terre gravate da uso civico che non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione, possono essere alienate ai sensi dell'art. 39 del R.D. 26.02.1928, n. 332; il Comune dovrà farne richiesta alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 10, comma 1, della L.R.C. 17.03.1981, n. 11, con motivata deliberazione, che indichi l'interesse pubblico prevalente per la collettività, allegandovi dettagliata perizia demaniale atta soprattutto a stimare il capitale di alienazione, da determinarsi ai sensi del precedente articolo e secondo le modalità del successivo art. 45.

Art. 41 – Richiesta di alienazione.

1. L'alienazione delle terre gravate da uso civico avverrà a richiesta degli occupatori dei terreni inseriti nell'elenco e/o facenti parte dell'allegato "A" del presente Regolamento, esclusivamente per l'intera quota, con istanza in carta libera da presentare al Comune di Gioi, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme all'originale:
 - consultazione per particella rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno dalla quale si rilevano tutti i dati catastali della/e particella/e interessata/e;
 - copia della mappa catastale rilasciata dall'Agenzia del Territorio di Salerno della/e particella/e interessata/e;
 - tipo di Frazionamento, là dove necessario, redatto da tecnico abilitato, a cura e spese del possessore della particella per la quale si chiede l'alienazione.
2. I richiedenti si assumono tutti gli obblighi relativi a: versamento del capitale di alienazione, degli oneri e/o diritti di stipula dell'atto definitivo, delle competenze spettanti al Perito Demaniale, delle imposte di registro, trascrizione e volturazione.

Art. 42 – Utilizzo delle somme ricavate

1. Le somme rinvenenti dei beni di uso civico, individuate in apposito Capitolo di Bilancio con vincolo di destinazione, vengono utilizzate, ai sensi dell'art. 24 della L. 16.06.1927, n.1766 per investimenti che valorizzino il residuo demanio civico, privilegiando la valorizzazione del patrimonio forestale (imboschimenti a scopo ambientale, miglioramento dei boschi esistenti, viabilità rurale, ecc.) o comunque ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
2. Tali somme possono essere utilizzate anche per l'acquisto di nuove terre da vincolare agli usi civici al fine di mantenere integro il patrimonio collettivo.

Art. 43 – Termini per la stipula del contratto

1. In via ordinaria il rogito deve avvenire entro due mesi (60 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, previa autorizzazione della Regione Campania ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
2. Qualora l'acquirente dichiarerà nel preliminare di compravendita di voler procedere alla conclusione del contratto in tempi più lunghi, il termine massimo è stabilito in nove mesi (270 giorni naturali) dalla sottoscrizione del preliminare stesso.
3. In tal caso, il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal centoventesimo giorno. L'immissione in possesso avviene successivamente al rogito.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Art. 44 – Individuazione del notaio

1. Il notaio rogante è scelto dalla parte acquirente che dovrà comunicarne all'ente competente, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data concordata per la stipula, il nominativo, l'indirizzo dello studio, il numero telefonico e di fax del professionista prescelto.
2. Qualora l'acquirente decida di non avvalersi della facoltà di cui sopra, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del proprio Segretario Generale, autorizzato a ricevere i contratti del Comune in forma pubblica-amministrativa.
3. In ogni caso, tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, trascrizione e voltura, restano a totale ed esclusivo carico della parte acquirente.

Art. 45 – Agevolazioni fiscali

1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della L. 01.12.1981, n. 692.
2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex L. 15.05.1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e vulture catastali.

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE DEI TERRENI A COLTURA AGRARIA

Art. 46 – Coltivazione delle terre

1. Le terre gravate da uso civico che hanno mutato la loro originaria destinazione, per effetto dell'operosità dei cittadini, possono essere oggetto di richiesta di mutamento di destinazione da inoltrarsi da parte del Comune alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R.C. n. 17.03.1981, n. 11.
Tali istanze restano disciplinate dagli art. 12 della L. 16.06.1927, n. 1766; art. 41 del R.D. 26.02.1928, n. 332 e art. 10, comma 3, della L.R.C. 17.03.1981, n. 11.
2. Ogni cittadino potrà fare richiesta di concessione di un terreno per il quale l'originaria destinazione risulti mutata per effetto di apportati miglioramenti agrari. Tale concessione sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata novennale fatto salvo l'eventuale rinnovo. Essa sarà subordinata al fatto che il Comune concedente ne abbia ravvisato l'interesse pubblico e l'Amministrazione Regionale abbia emesso l'autorizzazione di competenza. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo atto rogato dal Segretario Comunale o da altro pubblico Ufficiale, sarà finalizzato esclusivamente alla soddisfazione del fabbisogno familiare del locatario e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dagli uffici preposti, che verrà aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale.
3. I requisiti richiesti per ottenere la concessione sono individuati dal fatto che sui terreni occupati siano state effettivamente realizzate delle migliorie agrarie.
4. Nel caso di morte del concessionario il terreno concesso verrà trasferito agli eredi legittimi e fra essi a colui che comprovi la sua qualità di capo famiglia secondo le prescrizioni di legge e dell'art. 51 del R.D. 26.02.1928, n. 332 purchè non abbiano nessun altro terreno assegnato e purchè esista l'unità familiare come è costituita al momento della successione.

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

5. Nel caso in cui al concessionario vengano a mancare i requisiti di ordine fisico o di altro tipo subentra allo stesso l'erede legittimo così come individuato al precedente comma 4.

Art. 47 – Divieto di coltivazione

1. E' vietata la coltivazione delle terre quando:
 - a) anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
 - b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
 - c) trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
 - d) siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 48 – Superfici coltivabili

1. La superficie coltivabile è limitata allo stretto fabbisogno familiare ed è determinata dalla Amministrazione, previa delibera consiliare, all'atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua famiglia mentre resta vietato l'affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi.

Art. 49 – Canone annuale

1. L'amministrazione comunale, nel disciplinare la coltivazione, con preferenza nella assegnazione per le famiglie meno abbienti, purchè diano atto di trarne la maggiore utilità, fissa il canone annuale sulla base del prezzo dell'unità fondiaria realizzabile in libera contrattazione ex art. 20 Legge 16.06.1927, n. 1766 ispirandosi ai criteri di favorire le coltivazioni per il contributo che dà la mano dell'uomo alla produzione e alla difesa dell'ambiente, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 42 e segg. del R.D. 26.02.1928, n. 332.
2. Il canone è aggiornato periodicamente dall'Amministrazione in base ai dati inflattivi ed alle spese ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono diritto alla concessione in enfiteusi dei terreni demaniali.

TITOLO VIII

UTILIZZO PER RECUPERO AMBIENTALE.

Art. 50 - Interventi finalizzati al recupero ambientale delle cave abbandonate e/o dismesse

1. Gli interventi finalizzati al recupero ambientale delle cave abbandonate e/o dismesse, su suoli in cui per la esistenza delle cave dismesse nel tempo i suoli hanno perso totalmente la loro originaria destinazione agro – silvo – pastorale, sono consentiti nel rispetto delle previsioni riportate agli articoli 30 e 31 della Norma di Attuazione del P.R.A.E.;
2. Il comune a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare, non solo l'offerta economica, ma anche altri aspetti, quali l'esperienza pregressa, gli ulteriori requisiti di

COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

capacità tecnica economica e finanziaria e le modalità di esecuzione degli interventi attribuirà ai concessionari l'uso dei suoli a titolo oneroso, affinché abbia la possibilità di presentare la necessaria istanza e documentazione alla regione Campania per ottenere le necessarie autorizzazioni per gli interventi previsti dalla Norma di Attuazione del P.R.A.E.;

3. A seguito delle offerte pervenute sulla scorta della citata procedura di gara, a parità di condizioni, sarà favorita l'offerta del concessionario residente nel comune di Gioi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 51 – Modifiche

1. Per la modifica del presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti, è richiesta la maggioranza semplice.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Campania ai sensi degli artt. 64 e segg. del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

IL SINDACO
Dott.re. ANDREA SALATI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO



Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 12.11.2012

IL MESSO COMUNALE
Sig.ra MARIA ROSARIA MANNA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 12.11.2012 ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Gioi, li 12.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa MARIA CALIFANO